



del 12 maggio 2018

FESI 2017: esito riunione



Nella giornata odierna si è tenuta la seconda riunione inerente il Fondo Incentivazione Servizi Istituzionali per l'anno 2017. La delegazione dell'Amministrazione era guidata dal Direttore del Tep dott.ssa Carlini e del Direttore delle Relazioni Sindacali dott.ssa De Bartolomeis.

Durante l'incontro è stato indicato lo stanziamento del Fesi per l'anno 2017 che, al lordo dipendente, è pari a 114.156.597,80 euro.

E' stata richiamata la necessità di accelerare l'intero iter amministrativo in modo tale da poter attribuire le somme previste e dovute a tutto il personale della Polizia di Stato, ponendo l'accento sull'opportunità per il futuro di evitare ritardi iniziando subito il confronto con le organizzazioni sindacali per quel che riguarda la discussione del Fesi 2018.

Il Siulp ha richiamato il vero scopo del Fondo ovvero di promuovere in modo reale e significativo l'efficienza dei servizi istituzionali e, quindi, di conseguenza, si è proposto di analizzare con attenzione sia gli istituti e sia, per coerenza, la "mission" dei servizi.

Il Siulp ha chiesto fin da subito di lavorare immediatamente per il prossimo anno per un nuovo concetto di Fesi, con nuove risorse e anche con l'eventuale istituzione di nuove indennità. Chiaramente per far questo occorre, fin da subito, conoscere i dati precisi sulle reperibilità assegnate, sulle reali chiamate in servizio e sui cambi turno in modo tale da avere contezza al fine di comprendere la loro reale incidenza sul Fesi ed evitare usi impropri che penalizzano la produttività.

E' stato chiesto di inserire nelle future intese sia tempi certi di liquidazione e sia, inoltre, che il Dipartimento emetta una circolare vincolante per avere la data richiesta e destinata a tutti gli uffici con la prospettiva, qualora ci fossero delle situazioni distorte rispetto alla normativa vigente, di prevedere la responsabilità anche erariale nei confronti di chi ha disposto tali istituti in difformità.

Gli importi lordi per il 2017 sono i seguenti:

- o Cambi turno 8,70 euro;
- o Cambi turno Reparti Mobili 50,83 forfettari mensili;
- o Reperibilità 17,50 euro,
- o Produttività collettiva 4,44 euro;
- o Servizi resi in Montagna 6,40 euro.

La delegazione del Siulp ha inteso richiamare per quanto concerne i cambi turno dei Reparti mobili, il pieno riconoscimento delle somme corrisposta in sostituzione del cambio turno chiedendo l'attribuzione di quanto dovuto senza differenziarlo in dodicesimi e senza interpretazioni restrittive. Qualora ci fossero ancora, delle "opposizioni" territoriali abbiamo chiesto di conseguenza l'applicazione dell'istituto del cambio turno per i colleghi del Reparti Mobili così com'è applicato in tutti gli altri uffici.

Informazioni sulle elaborazioni del mese di maggio 2018 e disponibilità delle funzionalità del sistema NoiPA

Riportiamo il testo della nota NoiPA relativa le elaborazioni e calcolo arretrati del contratto



Come noto, nei giorni scorsi si sono conclusi gli iter approvativi del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca (sottoscritto il 19 aprile 2018) e dei provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali del comparto Difesa e Sicurezza, per il periodo 2016-2018 (DPR nn. 39, 40, 41 e 42 del 15 marzo 2018 pubblicati sulla gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2018).

Per garantire la corretta applicazione degli adeguamenti del trattamento

economico del personale interessato, nel corso del mese di maggio sono previste le seguenti attività:

- o elaborazione e calcolo arretrati degli importi tabellari come da C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca comprensivo dell'elemento perequativo;
- o elaborazione e calcolo arretrati degli importi tabellari come da DPR n. 39/2018 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;
- o elaborazione degli arretrati come da DPR n. 40/2018 per il personale non dirigente delle Forze Armate;
- o elaborazione e calcolo arretrati degli importi tabellari come da DPR n. 41/2018 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e DPR n. 42/2018 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per garantire il pagamento degli arretrati relativi al periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2018 con esigibilità entro il mese di maggio, a conclusione dell'elaborazione della rata ordinaria di maggio, sono state avviate le procedure di elaborazione, la cui conclusione è prevista non prima del 20 maggio. In tale periodo l'applicativo "Gestione stipendi" non sarà disponibile. Si assicura invece la disponibilità degli altri applicativi per l'intero mese di maggio, con l'unica eccezione dell'applicativo "Gestione accessoria" che, nella settimana dal 14 al 18 maggio, potrebbe essere momentaneamente indisponibile per esigenze elaborative.

Inoltre nel mese di maggio non potranno essere effettuate emissioni urgenti, sarà effettuata un'unica elaborazione dei flussi MIUR, mentre saranno regolarmente elaborate le due emissioni speciali per il personale supplente breve e saltuario della scuola e per il personale volontario dei vigili del fuoco.

Il sistema tornerà disponibile dal completamento di tutte le elaborazioni contrattuali e fino alla data di chiusura della rata ordinaria di giugno che è stata prorogata al 31 maggio.

Blocco e pignorabilità di pensioni e buonuscite per chi ha debiti col fisco

L'Inps, con messaggio n. 1085/2018, ha emanato istruzioni e chiarimenti sul blocco di pensioni, TFS, TFR, buonuscite e liquidazioni superiori a 5.000 euro per chi ha debiti con l'erario.

A chi ha un debito con l'Erario e vive solo della sua pensione non si può togliere il necessario per vivere. Al pensionato infatti non si può pignorare più di 1/5 della sua pensione. Tuttavia, che sia una richiesta legittima o il frutto di un errore, il pensionato che risulta a debito con il Fisco, ha difficoltà a tutelarsi. Raramente ottiene soddisfazioni avviando la procedura di annullamento dell'atto illegittimo in autotutela. Quasi sempre è necessario rivolgersi al giudice.

Con la legge di bilancio 2018, a partire dal 1° marzo 2018, è previsto il blocco dei pagamenti per crediti superiori ai 5.000 euro che i cittadini vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione, se risulta che costoro sono a debito per mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali di qualsiasi importo.

Il blocco ha una durata massima di 60 giorni, per consentire all'Agenzia delle Entrate di pignorare le somme a credito del contribuente. Decorso i 60 giorni (raddoppiano da 30 a 60 giorni previsti in favore dell'ente accertatore per eseguire i controlli), se il pignoramento non è stato avviato, le somme spettano all'avente diritto.

Raddoppiano di conseguenza i giorni che il cittadino deve attendere per ricevere le somme in suo favore dalla Pubblica Amministrazione. Questo perché l'ente pubblico, a debito nei confronti del cittadino per somme superiori a 5.000 euro (in precedenza l'importo doveva superare i 10 mila euro), prima di pagare, deve verificare se costui è in regola con il pagamento delle cartelle insolite, disponendo, se il debitore rimane inadempiente, la sospensione del pagamento in suo favore.

Per quanta riguarda, poi, le pensioni, così come le indennità di fine servizio o di fine rapporto, l'Ente di Previdenza con il messaggio n. 1085/2018 del 12.03.2018 dispone che: "a partire dal 1° marzo 2018 è attivata la procedura di verifica in argomento su tutti i destinatari dei pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto il cui importo netto superi i 5.000 euro; qualora risulti l'inadempimento, la prestazione previdenziale andrà accantonata secondo la misura prevista dall'art. 545, III comma, c.p.c., ed il relativo pagamento sospeso per un massimo di 60 giorni".

In buona sostanza, al 1° marzo 2018 la procedura di verifica dei debiti è applicata a lavoratori e pensionati in relazione ai pagamenti di trattamenti di fine servizio (T.F.S) di fine rapporto (T.F.R), buonuscite, liquidazioni e pensioni di importo netto superiore a 5.000 euro. Se dalla verifica risulta che il pensionato è a debito per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, la prestazione previdenziale è accantonata nel limite di 1/5 sulla parte che eccede l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (considerato il minimo vitale) e il pagamento della pensione dovuta è sospeso per un tempo massimo di 60 giorni, per consentire all'Erario di avviare il pignoramento.

Il messaggio INPS n. 1085/2018 del 12.03.2018 esclude dalle verifiche:

- le prestazioni assistenziali,
- le rendite I.N.A.I.L.,
- gli assegni straordinari del credito, del credito cooperativo e dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato versati per conto di soggetti diversi dall'Ente di previdenza (I.N.P.S).

Il contribuente che si vede bloccare la prestazione previdenziale può tutelarsi avviando un ricorso in autotutela (decisamente sconsigliato) o facendo ricorso in Tribunale.

La legge stabilisce, tuttavia, dei limiti al pignoramento della pensione.

Per le somme accreditate prima della notifica del pignoramento la Pubblica amministrazione creditrice può pignorare solo le somme che eccedono i 1.359 euro, pari al triplo dell'assegno sociale di 453 euro mensili; avviato il pignoramento, l'importo della pensione pignorabile non può superare le seguenti misure:

- 1/10 per pensioni fino 2.500 euro;
- 1/7 per pensioni da 2.5001 a 5.000 euro;
- 1/5 per pensioni oltre 5.001 euro.

Totalmente impignorabili sono infine le pensioni d'invalidità totale; gli assegni sociali e le indennità di accompagnamento.

La messa alla prova supera il vaglio di costituzionalità

L'istituto della messa alla prova – introdotto dalla legge n. 67 del 2014 – ha passato indenne il vaglio di legittimità costituzionale.

Invero, con la sentenza n. 91 depositata il 27 aprile 2018, la Corte costituzionale ha ritenuto che l'istituto in esame presenti aspetti che non sono riconducibili alle ordinarie categorie costituzionali penali e processuali, in quanto il suo carattere innovativo “segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio”, come già rilevato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 31 marzo 2016, n. 36272.

Nel procedimento di messa alla prova manca infatti una condanna e “correlativamente manca un'attribuzione di colpevolezza dell'imputato”, il quale viene sottoposto, su sua richiesta, a un trattamento alternativo alla pena applicabile nel caso di un'eventuale condanna.

Inoltre, anche l'esecuzione del trattamento è rimessa alla volontà dell'imputato, che può farla cessare in qualsiasi momento, facendo così riprendere il procedimento penale.

Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato che l'istituto in esame non viola, tra gli altri, gli articoli 27 e 25 della Costituzione, sotto il profilo, rispettivamente, della presunzione di non colpevolezza e della determinatezza del trattamento sanzionatorio.

L'allontanamento dall'ufficio non opportunamente segnalato configura la truffa aggravata

Un dipendente comunale, veniva tratto a giudizio per truffa aggravata, sulla base di rilievi fotografici e da annotazioni di Polizia giudiziaria poiché, in qualità di addetto all'Ufficio Messi, era stato sorpreso mentre si allontanava dal luogo di lavoro dopo aver timbrato il cartellino.

Condannato in sede di merito, proponeva ricorso per cassazione sostenendo l'erroneità delle decisioni pregresse in quanto non avrebbero considerato la peculiarità della prestazione lavorativa da lui espletata, quale messo notificatore, tenuto conto sia del fatto che egli svolgeva le proprie mansioni anche al di fuori del rigido orario di ufficio, per cui non poteva configurarsi il dato tipico dell'ingiusto profitto, sia della circostanza che avrebbe, in altre occasioni, mostrato la propria disponibilità lavorativa anche oltre l'orario d'ufficio. Deduceva, infine, il ricorrente, la tenuità del fatto, atteso che gli allontanamenti avevano procurato un danno economico assai contenuto per l'Ente.

La Corte di Cassazione, Il Sez. Penale, con sentenza 21 febbraio 2018 – 5 marzo 2018, n. 9900, rigettava il ricorso confermando la sentenza di appello.

Secondo la Suprema Corte, l'allontanamento dal luogo di lavoro avrebbe dovuto essere previamente segnalato, come prescritto per tutti i dipendenti pubblici. Infatti l'omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza, se previsto, e per la detrazione del compenso mensile, dando luogo appunto al reato di truffa.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato che l'omissione in questione è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente pubblico, è comunque tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione.

La Corte di legittimità, infine, ha posto l'accento sul fatto che anche l'indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'Amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non è sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per il patrimonio.

Il valore probatorio dei verbali di polizia nel giudizio di risarcimento danni

Ci si chiede spesso che tipo di valenza abbiano i verbali redatti dagli organi di Polizia in un eventuale successivo giudizio avente ad oggetto la responsabilità di un incidente stradale e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello stesso.

La verbalizzazione concerne gli interventi effettuati sul luogo in cui si è verificato il sinistro stradale, la raccolta delle dichiarazioni e delle testimonianze dei presenti, la documentazione dei rilievi eseguiti.

Con la questione, la giurisprudenza si è confrontata in più occasioni, allineandosi su un principio ormai consolidato che attribuisce rilevanza di piena prova solo ai fatti che gli agenti di polizia hanno potuto accertare visivamente in conseguenza del loro intervento. A tutte le circostanze apprese da terzi o in conseguenza di altri accertamenti, invece, va dato un valore di prova che il giudice può liberamente valutare e apprezzare in giudizio.

Sul punto, particolarmente significativa è, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione numero 38/2014 del 3 gennaio 2014, che, peraltro, fa espressamente riferimento ad altri significativi precedenti.

In tale pronuncia si legge infatti che è "principio consolidato (tra le tante, Cass., 9 settembre 2008, n. 22662; Cass., 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della Polizia Municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".

Merita, ancora, di essere segnalata la sentenza della terza sezione civile della Cassazione numero 13195/2013 del 28 maggio 2013 che, dopo aver affermato che la precedente pronuncia numero 3282/2006 "ha effettivamente affermato che il rapporto redatto dagli agenti (in quel caso dai carabinieri), intervenuti sul posto dopo un incidente stradale, costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento", ha aggiunto che si tratta di un principio consolidato, affermato ad esempio anche dalle sentenze numero 28939/2005, numero 14038/2005, numero 3522/1999 e numero 16713/2009 e che va, pertanto, confermato.

I giudici hanno, quindi, chiarito che "quante volte, dunque, i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso".

In ogni caso, bisogna tenere conto del fatto che, come giustamente sottolineato dai giudici della Cassazione nella sentenza numero 22662/2008, "anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti ..., i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916)"

Congedo obbligatorio per padri lavoratori e congedo facoltativo

Il decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e politiche sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2013, introduceva per gli anni 2013 2015, un giorno di congedo obbligatorio e due di congedo facoltativo del padre, oltre a "forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo".

Si tratta di uno strumento introdotto in via sperimentale fino al 2015, previsto dall'art. 4, comma 24, lettera a Legge nr. 92/2012 (Riforma del lavoro Ministro Fornero) in favore del padre lavoratore dipendente e successivamente oggetto di proroga.

Detta norma, infatti, ha predisposto questa forma di astensione "al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ", ma tuttavia, l'iter normativo per la piena applicazione del congedo in questione richiedeva un decreto ministeriale che ne disciplinasse le modalità di fruizione, decreto che è stato infine emanato in data 22 dicembre 2012 dal Ministro del Lavoro di concerto col Ministro dell'Economia.

I giorni di astensione dal lavoro godranno della retribuzione piena e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l'assenza della madre, ma mentre quello obbligatorio si aggiunge al congedo di maternità, quelli facoltativi invece comportano una riduzione proporzionale del congedo materno.

Per fruirne è sufficiente fare richiesta scritta all'ufficio con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto. Il beneficio si può comunque utilizzare entro i cinque mesi successivi alla nascita.

Col messaggio 894/2018 del 28 febbraio scorso l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti a proposito della proroga del congedo obbligatorio per padri lavoratori e ripristino del congedo facoltativo. L'istituto di

previdenza interviene e chiarisce che disposizioni riguardo il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

A tal proposito, si legge nel messaggio «la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale».

Per quel che concerne il Congedo padri lavoratori, sono tenuti a presentare domanda all'istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps, negli altri casi, specifica il messaggio - i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

Per l'anno corrente, il 2018, è stata ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente «di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima». Fermo restando, chiarisce infine il messaggio dell'Inps che «per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018».

Limiti all'uso del cellulare in auto

Secondo il Codice della strada è vietato utilizzare il cellulare alla guida. L'art. 173 del Codice vieta espressamente «al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore». Viene consentito, tuttavia, «l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)».

Alla luce della citata disposizione, Il Tribunale Civile di Modena, ha affermato il principio che «tenere in mano il telefono cellulare appoggiandolo all'orecchio, pur non utilizzandolo per una conversazione, integra comunque la violazione dell'articolo 173 del Codice della Strada poiché determina l'impegno di una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e consequenziale ritardo, dai sistemi di guida».

Sarebbe, infatti, proprio la postura, ossia il tener una mano lontano dal volante per reggere il cellulare, a rendere distratti alla guida e non solo il fatto di essere concentrati sui discorsi di una telefonata in atto.

L'interpretazione del giudice romagnolo parte dal presupposto che, in tutti i veicoli, il conducente debba «avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida» (art. 169, co 1, C.d.S.).

Su questo incide sull'uso delle mani che devono essere sempre libere da oggetti e impegnate sul volante o sul cambio per poter agevolmente condurre il mezzo e reagire in ogni situazione. È per tali ragioni che, in più occasioni, il Codice della Strada ribadisce la necessità che il conducente presti attenzione alla guida e che siano evitate le fonti di distrazione, quali l'uso del telefono alla guida. Avere le mani occupate è un elemento determinante in tal senso, poiché la norma espressamente commina la sanzione a chi le ha lontano dal volante per utilizzare lo smartphone, indipendentemente dal fatto che lo si faccia per telefonare o meno.

Si tratta di una conclusione che la giurisprudenza ha dimostrato di accogliere ove ha ritenuto sanzionabile l'utilizzo del cellulare anche quando si è fermi al semaforo o incolonnati in coda: per il Tribunale di Torino (sent. n. 3904/2012) l'uso dello smartphone va a incidere sulla sicurezza nella circolazione del veicolo in quanto provoca «un disturbo e una maggiore o minore deviazione della concentrazione alla guida del conducente».

E lo stesso avviene al semaforo o in coda in quanto l'uso dello smartphone potrebbe «implicare una situazione di possibile pericolo come il ritardo nell'azionare i sistemi di guida al momento in cui scatta il verde» oppure quando riprende la marcia.

Il conducente, mentre è in marcia, deve evitare di subire la minima distrazione e l'uso del telefono non potrà impegnare né la vista né l'uso delle mani, entrambi indispensabili alla guida.

Tuttavia, l'art. 173 del Codice della Strada vieta l'uso del cellulare «durante la marcia» quindi a nessun divieto o sanzione va incontro chi usa il dispositivo in un'area di sosta o in un parcheggio, ovverosia in una zona non adibita al traffico veicolare.

La norma stessa prevede delle eccezioni al divieto giustificate dalle esigenze dei conducenti di determinati veicoli: esenti dal divieto sono i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di Polizia (a titolo esemplificativo Polizia Municipale e Provinciale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa ecc.).

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 20/2018 del 12 Maggio 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati